



ALLEGATO A alla Dgr n. 985 del 18 giugno 2013

RICERCA E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE GEOTERMICHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

PREMESSA.....	1
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	1
NORMATIVA STATALE	1
NORMATIVA REGIONALE	2
DEFINIZIONI.....	2
CLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE	2
COMPETENZE	3
ESCLUSIONI	3
PROCEDURE.....	6
PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO.....	6
RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE LOCALE	6
PERMESSO DI RICERCA	7
CONCESSIONE	8
RIASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE	10
DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA.....	10
RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE NAZIONALE	10
LIMITAZIONI.....	11

PREMESSA

Le presenti indicazioni operative sono redatte in base ad una lettura del complesso delle vigenti norme relative allo sfruttamento delle risorse geotermiche e sono finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche della Regione Veneto nell'ottica della semplificazione delle procedure.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA STATALE

R.D. n. 1443 del 29/07/1927 *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.*

R.D. n. 1775 del 11/12/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.*

D.P.R. n. 395 del 27/05/1991 *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.*

D.P.R. n. 485 del 18/04/1994 *Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.*

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 *Norme in materia ambientale.*

D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

NORMATIVA REGIONALE

L.R. n.40 del 10/10/1989 *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali. (ART. 55 bis- risorse geotermiche)*

D.C.R.V. n.107 del 05/11/2009 *Piano di tutela delle acque.*

DEFINIZIONI

Per le presenti indicazioni operative si assumono le seguenti definizioni:

1. "energia geotermica" l'energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
2. "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;
3. "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo;
4. "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;
5. "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;
6. "progetto geotermico" un progetto complessivo formato da: a) progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica (costituito dal programma di lavoro per la gestione dei serbatoi geotermici); b) progetto preliminare dell'impianto di utilizzazione della risorsa geotermica; c) programma delle opere di recupero ambientale previste;
7. "aree geotermiche" le porzioni di territorio regionale caratterizzate da anomalie significative nella distribuzione delle temperature nel sottosuolo espressamente individuate in provvedimenti regionali;
8. "risorse geotermiche ad alta entalpia" le risorse geotermiche caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150°C;
9. "risorse geotermiche a media entalpia" le risorse geotermiche caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150°C;
10. "risorse geotermiche a bassa entalpia" le risorse geotermiche caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90°C;
11. "sonda geotermica" scambiatore di calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione nel sottosuolo di fluidi geotermici.

CLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs n. 28 del 03/03/2011 l'energia geotermica, ovvero energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre senza alcun limite di temperatura (e quindi ubiquitaria), è considerata sempre energia da fonte rinnovabile.

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 22/2010 e dal D.P.R. 395/1991 rientrano tra le risorse geotermiche, quelle che comportano l'estrazione di fluidi geotermici con temperatura, misurata allo strato, maggiore di 15

°C e connesse con la realizzazione di un progetto geotermico. Tali risorse sono classificate sotto il profilo amministrativo in base alla potenzialità termica e alle modalità di reperimento.

In particolare:

1) sono **piccole utilizzazioni locali di calore geotermico** quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C;

b) sono ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico le **sonde geotermiche** che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

2) sono **risorse geotermiche di interesse locale** quelle non classificabili come piccole utilizzazioni locali di calore geotermico né come risorse geotermiche di interesse nazionale.

In particolare sono quelle a media entalpia (temperatura del fluido reperito compresa tra 90 e 150 °C) o bassa entalpia (temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C), o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.

3) Sono **risorse geotermiche di interesse nazionale**

a) le risorse geotermiche ad alta entalpia (temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C);

b) le risorse geotermiche economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C;

c) le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine;

d) i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota di produzione di energia elettrica con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle.

COMPETENZE

Il D.Lgs. 22/2010 conferisce alle Regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, se non rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, nonché le piccole utilizzazioni locali.

Per le risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana e per gli impianti pilota l'autorità competente è il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


Nelle presenti indicazioni operative si tratteranno solo i casi di competenza regionale.

ESCLUSIONI

La vigente normativa distingue nettamente la categoria delle risorse geotermiche da quella delle acque termali che, ai sensi della L.R. 40/89, sono: "quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici" e che possiedono una propria disciplina. Parimenti non sono risorse geotermiche le acque sotterranee

caratterizzate da una temperatura pari o inferiore a 15 °C, ancorché utilizzate mediante prelievo per processi di scambio termico o simili.

RISORSE GEOTERMICHE DI COMPETENZA REGIONALE



MODALITA' DI MISURA E DI CALCOLO

Profondità pozzi: (H) In mancanza di una diversa indicazione la profondità dei pozzi va intesa come profondità del limite inferiore dell'acquifero captato rispetto al piano campagna. In aree caratterizzate da situazioni geologico strutturali o geomorfologiche particolari la Giunta regionale può stabilire, con proprio provvedimento, un piano di riferimento diverso dal piano campagna.

Temperatura dei fluidi: (T) Si intende la temperatura dei fluidi geotermici misurata allo strato che li contiene. In ogni caso le misure devono essere effettuate in condizioni dinamiche (pozzo in produzione) e di equilibrio (temperature stabilizzate). Qualora le misure siano effettuate a bocca foro si dovrà tener conto del raffreddamento durante la risalita e dell'eventuale apporto termico dovuto alla pompa.

Potenza termica: (P) La potenza termica di riferimento si calcola in base al salto termico tra la temperatura del fluido e la temperatura convenzionale di 15°C e in base alla portata riferita all'insieme di pozzi afferenti ad un unico titolo. La formula di calcolo è la seguente:

$$P[\text{kW}] = Q[\text{m}^3/\text{h}] * 1000 * (T [^{\circ}\text{C}] - 15) / 860$$

PROCEDURE**PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO**

Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi del D.Lgs. 22/2010 non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 e all'articolo 826 del codice civile.

Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e da sorgenti ($T > 15 \text{ }^\circ\text{C}$) ai sensi del D.Lgs. 22/2010 sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

A norma dell'art.55 bis della L.R. 40/89 le concessioni di derivazione sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Georisorse e ai sensi della DGR 2306/1998 l'istruttoria viene svolta dall'ufficio periferico del Genio Civile competente per territorio con le procedure previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le autorizzazioni agli scarichi sono rilasciate dalle autorità competenti.

Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi sono esclusi, ai sensi dell' art. 10 comma 7 del D.Lgs. 22/2010, dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Le autorizzazioni per la realizzazione di **sonde geotermiche** sono rilasciate dalle Provincie alle quali la Regione del Veneto ha delegato, con il Piano di Tutela della Acque, tale compito ai fini della protezione degli acquiferi. Le Provincie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22/2010 informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza. e prescrivono ai soggetti titolari di autorizzazione la trasmissione delle informazioni stratigrafiche e delle principali caratteristiche tecniche dell'impianto. A tal riguardo il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse individua con proprio decreto le categorie di dati da trasmettere alla Regione e le relative modalità di invio.

Le utilizzazioni mediante sonde geotermiche ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.Lgs. 22/2010 sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

La realizzazione degli impianti connessi con le **piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo** e con le **sonde geotermiche** è comunque soggetta alle disposizioni derivanti dalle ulteriori normative (edilizie, ambientali, sicurezza ecc.) applicabili in ogni specifica situazione.

Al fine di omogeneizzare le procedure autorizzative riguardanti le sonde geotermiche la Regione si riserva la facoltà di emanare specifico regolamento ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 22/2010.

RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE LOCALE

Le **risorse geotermiche di interesse locale** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, e sono patrimonio indisponibile regionale.

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche di interesse locale sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi del D.lgs. 22/2010.

Il permesso di ricerca e la concessione mineraria per lo sfruttamento delle **risorse geotermiche di interesse locale** secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89 sono rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale.

PERMESSO DI RICERCA

L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione Veneto e, contestualmente al Comune interessato per la pubblicazione, deve contenere:

- generalità del richiedente. Qualora la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;
- codice fiscale, domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante;
- comune in cui ricade l'area interessata dalla ricerca ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo della zona;
- planimetria su Carta Tecnica Regionale con coordinate dei vertici dell'area relativa al permesso di ricerca espresse in coordinate geografiche (WGS 84);
- superficie dell'area espressa in Km².

Avviso dell'istanza pervenuta viene pubblicata sul BUR fissando in 60 giorni il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza che dovranno essere presentate con la medesima documentazione prevista per l'istanza di permesso di ricerca.

Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione:

A) nel caso in cui **non siano pervenute domande in concorrenza** il richiedente viene invitato a produrre la documentazione a corredo dell'istanza prevista dalle vigenti disposizioni legislative, il cui elenco è stato predeterminato con decreto del Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse.

L'istanza di permesso di ricerca è sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L.R. 10/1999 e della D.G.R. 1539/2011; ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. b del D.lgs.152/2006, nel caso in cui la ricerca interessi anche parzialmente aree naturali protette, come definite dalla legge 6/12/1991 n. 394, viene sottoposta direttamente a procedura di valutazione di impatto ambientale. In entrambi i casi, ai sensi della L.R. 10/1999 e della D.G.R. 1539/2011, l'autorità competente è la Provincia.

La domanda verrà quindi istruita sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e il permesso di ricerca verrà rilasciato o denegato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

L'efficacia del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività il cui importo è determinato nel provvedimento autorizzativo.

B) nel caso in cui **siano pervenute domande in concorrenza**, si provvede nuovamente alla pubblicazione sul BUR fissando in 60 giorni il termine per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza. Decorsi sessanta giorni dalla data di ultima pubblicazione senza che siano state presentate ulteriori domande in concorrenza, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.lgs. 22/2010 verrà effettuata una selezione nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le procedure di selezione verranno avviate con decreto del Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse in cui verranno stabilite le modalità di presentazione della documentazione il cui elenco è stato predeterminato con proprio decreto.

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari: **punti 10;**
- b) conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta: **punti 10;**
- c) completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti: **punti 30;**
- d) modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa: **punti 30;**
- e) garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati: **punti 20.**

La valutazione della documentazione pervenuta dai concorrenti sarà valutata da una commissione composta dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia e Georisorse, con funzioni di Presidente, dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di energia, dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente e dal Dirigente del Genio Civile territorialmente competente, o loro delegati, che effettuerà la relativa selezione con formazione di una graduatoria che verrà approvata con decreto del Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse.

Al soggetto risultato vincitore verrà quindi richiesto l'eventuale completamento della documentazione necessaria al fine del rilascio del permesso di ricerca ed in particolare la verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 10/1999, e della D.G.R. 1539/2011 o, nel caso in cui la ricerca interessi anche parzialmente aree naturali protette come definite dalla legge 6/12/1991 n. 394, la procedura di valutazione di impatto ambientale.

La domanda verrà quindi istruita sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e il permesso di ricerca sarà rilasciato o denegato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

L'efficacia del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività il cui importo è determinato nel provvedimento autorizzativo.

Il permesso di ricerca può coprire un'area di superficie massima di 300 km². La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio. L'area del permesso di ricerca è soggetta a rideterminazione nel caso sia interessata dal rilascio di concessioni.

Ad uno stesso soggetto possono essere accordati più permessi di ricerca la cui estensione totale all'interno del territorio regionale non può però superare i 1000 km².

Il permesso di ricerca contiene tutte le prescrizioni che devono essere adempiute dal ricercatore ed in particolare prevede, a pena di decadenza, la comunicazione tempestiva del rinvenimento di risorse geotermiche.

Ricevuta comunicazione del rinvenimento di risorse geotermiche il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse riconosce con proprio decreto il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse. Nel medesimo decreto sarà indicata la documentazione da presentare nell'eventuale istanza di concessione.

CONCESSIONE

Entro sei mesi dalla data di ultima pubblicazione del riconoscimento del carattere locale o nazionale delle risorse geotermiche rinvenute, il titolare del permesso di ricerca ha il diritto, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.lgs. 22/2010, di presentare istanza di concessione di coltivazione alla Regione del Veneto e di tale richiesta viene dato avviso sul BUR. All'istanza di concessione è allegato il "progetto geotermico" costituito da:

- a) il progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica (costituito dal programma di lavoro per la gestione dei serbatoi geotermici);
- b) il progetto preliminare dell'impianto di utilizzazione della risorsa geotermica;
- c) il programma delle opere di recupero ambientale previste.

Il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse provvede a dare avviso sul BUR dell'avvenuto deposito dell'istanza e invita il richiedente a sottoporre agli adempimenti concernenti la VIA, presso la struttura regionale competente, il progetto geotermico unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale. Le forme di pubblicità della procedura di VIA sono integrate con la pubblicazione, da parte del Comune, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dell'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione da parte del proponente. Successivamente all'esito positivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e

Georisorse indice, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.22/2010 una Conferenza di Servizi cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. Nell'ambito della Conferenza di Servizi viene completata l'istruttoria dell'istanza e il parere unico della Regione Veneto è espresso dal Dirigente della Direzione Competente in materia di Geologia e Georisorse ed è conforme al Giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione VIA. La concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro. La concessione di coltivazione tiene luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti solo agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Trascorsi inutilmente i sei mesi dal riconoscimento del carattere locale o nazionale delle risorse geotermiche, nell'area del permesso di ricerca può essere richiesta, in concorrenza, la concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche da altri operatori. Di questo viene pubblicato apposito avviso sul BUR il quale contiene le modalità di presentazione delle istanze di concessione.

Della prima istanza di concessione pervenuta viene dato avviso sul BUR e sono considerate concorrenti le domande riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda pervenute alla Regione non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione.

Qualora la richiesta di concessione non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.

Le domande di concessione vengono presentate alla Regione del Veneto e la relativa documentazione rimane depositata in busta chiusa presso la Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse.

Decorso i sessanta giorni dall'avviso sul BUR della prima domanda pervenuta, il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse invita tutti i richiedenti a sottoporre entro il termine perentorio di sessanta giorni agli adempimenti concernenti la VIA, presso la struttura regionale competente, il progetto geotermico unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale. Le forme di pubblicità della procedura di VIA sono integrate con la pubblicazione, da parte del Comune, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dell'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione da parte dei proponenti.

La procedura di Valutazione di impatto Ambientale dei progetti è condotta con esclusione della possibilità della presentazione di modifiche in corso di istruttoria che cambino la tipologia, la natura e le caratteristiche del progetto presentato. Successivamente le istanze, corredate degli esiti delle procedure di V.I.A. dei rispettivi "progetti geotermici", saranno valutate da una commissione composta dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia e Georisorse, con funzioni di Presidente, dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di Energia, Dirigente della struttura regionale competente in materia di Ambiente e dal Dirigente del Genio Civile territorialmente competente, o loro delegati, che effettuerà la relativa selezione con formazione di una graduatoria che verrà approvata con decreto del Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse.

La valutazione verrà effettuata con riguardo ai parametri indicati dal D.lgs. 22/2010, con l'assegnazione dei seguenti pesi:

- a) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo: **punti 40**
- b) modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale (ivi compresi i vantaggi economici ed ambientali, con il calcolo della riduzione della CO2 emessa nell'atmosfera determinato sull'esito delle prove di produzione), nonché al ripristino dei luoghi in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite fidejussione assicurativa o bancaria: **punti 40;**
- c) garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche: **punti 20.**

Successivamente della suddetta selezione, il Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse indice, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.22/2010 una Conferenza di Servizi cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. Nell'ambito della Conferenza di Servizi viene completata l'istruttoria dell'istanza prima in graduatoria e il parere unico della Regione Veneto è espresso dal Dirigente della Direzione Competente in materia di Geologia e Georisorse ed è conforme al Giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione VIA. La concessione e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro. La concessione di coltivazione tiene luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti solo agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato alla presentazione da parte del richiedente di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività il cui importo è determinato nel provvedimento concessorio.

RIASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove si ritenga compatibile con l'interesse pubblico mantenere la concessione, con decreto del Dirigente della Direzione competente in materia di Geologia e Georisorse, secondo quanto previsto dal D.lgs. 22/2010, verrà approvato un bando di gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta.

Nel medesimo decreto verranno specificate le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare e i criteri di valutazione.

La selezione e il rilascio della concessione avverranno adottando i medesimi criteri previsti per la valutazione delle istanze di concessione in concorrenza.

DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA

La decadenza può essere pronunciata qualora il titolare del permesso di ricerca o della concessione:

1. non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico;
2. non corrisponde nei termini il canone dovuto;
3. cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
4. non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni

La revoca del permesso di ricerca o della concessione può essere disposta dal Presidente della Giunta Regionale per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico o per perdita dei requisiti della capacità tecnica ed economica.

La rinuncia del permesso di ricerca o della concessione può essere effettuata facendone apposita dichiarazione al Presidente della Giunta Regionale.

RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE NAZIONALE

Le **risorse geotermiche di interesse nazionale** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie e sono patrimonio indisponibile dello Stato.

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche di interesse nazionale sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Il permesso di ricerca e la concessione mineraria per lo sfruttamento delle **risorse geotermiche di interesse nazionale** seguono le medesime procedure previste per il permesso di ricerca e la concessione alla coltivazione per le risorse geotermiche di interesse locale, fatto salvo quanto previsto dal DPR 485/1994. In particolare in base a tale Decreto nel caso di un previsto utilizzo della risorsa esclusivamente geotermoelettrico in sede di istanza di concessione il “progetto geotermico” contiene anche il progetto definitivo dell’impianto di utilizzazione della risorsa geotermica.

LIMITAZIONI

La realizzazione di impianti per lo sfruttamento della risorsa geotermica trova nella vigente normativa le seguenti limitazioni:

Il D.lgs. 22/2010 all’art. 10 prevede espressamente la possibilità per l’autorità competente di vietare o limitare le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze. Tale limitazione riguarda anche l’installazione di sonde geotermiche.

Le concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche classificate nazionali o locali a norma dell’art. 55 bis della L.R. 40/89 non sono consentite nell’ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, all’interno del Bacino Termale Euganeo ed all’esterno del medesimo bacino fino a dieci chilometri dal suo perimetro. Identica previsione vale per eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.